

n. 118/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.	Daniela Lococo	Presidente rel.
dott.	Leonardo Scionti	Consigliere
dott.	Chiara Ermini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa iscritta a ruolo il 20/01/2023
al n. 118 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023

promossa da

Parte_1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BALDI GABRIELLA che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. ASSIRELLI PAOLO come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti

- parte impugnante -

contro

Controparte_1, Controparte_2, Controparte_3,
CP_4, Controparte_5, Controparte_6,
Controparte_7, CP_8, Controparte_9,
Controparte_10

elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. NANNINI ROBERTO che li rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti

- parti resistenti -

avente ad oggetto: impugnazione di lodo

La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per la parte impugnante: “

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma del lodo arbitrale impugnato, accogliere il presente appello, e così:

Annulare e/o dichiarare nullo il lodo arbitrale deliberato il 5.10.2022 dal Collegio Arbitrale costituito dal Prof. Avv. Giuliano Scarselli (Presidente), Prof. Avv. Francesco Luiso (Arbitro), Avv. Leonardo Bonechi (Arbitro), per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto:

In tesi: Accertata e dichiarata l'inefficacia del contratto preliminare intervenuto tra le parti in data 31.05.2007, per il mancato avveramento delle condizioni sospensive contrattualmente previste, a far data dal 31.03.2009, conseguentemente condannare i convenuti in solido tra loro nelle persone dei Sigg.ri Controparte_11 *(CF*

C.F._1 *, residente in Montale, Via Garibaldi 4; Controparte_2* *(CF* C.F._2 *), residente a Montale, via G. Garibaldi n. 24; CP_3*

[...] *(CF* CodiceFiscale_3 *), residente a Montale, via G. Garibaldi n. 24;*

CP_4 *(CF* C.F._4 *), residente a Montale, via G. Garibaldi n. 24; Controparte_5* *(CF* C.F._5 *), residente a Montale, Via G.*

Garibaldi n. 24; Controparte_6 *(CF* C.F._6 *), residente a Montale, frazione Fognano, via del Sorbo n. 13; Controparte_7* *(CF*

C.F._7 *), residente a Pistoia, via Rocco Rosso n. 23/2; CP_8*

[...] *(CF* C.F._8 *, residente a Montale, Via G. Garibaldi n. 21;*

Controparte_9 *(CF* C.F._9 *), residente a Agliana (PT), via Toscanini n. 10; Controparte_10* *(CF* C.F._10 *), residente a Pistoia*

(PT), via del Bollacchione n. 2/A, al pagamento di Euro 236.626,31 comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo, in favore della

Parte_1 *(P. IVA I* P.IVA_1 *- CF* P.IVA_2 *).*

In ipotesi: Nel caso non venga riconosciuta la solidarietà fra le parti venditrici, accertata e dichiarata l'inefficacia del contratto preliminare intervenuto tra le parti in data 31.05.2007, per il mancato avveramento delle condizioni sospensive contrattualmente previste, a far data dal 31.03.2009, condannare la parte convenuta, nella persona dei

Signori Controparte_1 *(CF* C.F._1 *alla restituzione della somma di Euro 5274,26, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi*

successivi fino al saldo; Controparte_2 *(CF* C.F._2 *), alla restituzione della somma di Euro 3.516,18, comprensiva di interessi alla data del*

20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; Controparte_3 *(CF* C.F._11 *) alla restituzione della somma di Euro 3.516,18, comprensiva di*

interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; Parte_2

[...]

[...] (CF C.F._4), alla restituzione della somma di Euro 3.516,18, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; Controparte_5 (CF C.F._5) alla restituzione della somma di Euro 7.041,21, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; Controparte_6 (CF C.F._6), alla restituzione della somma di Euro 7.041,21, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; Controparte_7 (CF C.F._7), alla restituzione della somma di Euro 7.041,21, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; Controparte_10 (CF C.F._10), alla restituzione della somma di Euro 1823,41, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; CP_9 [...] (CF C.F._9) alla restituzione della somma di Euro 1823,41, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; CP_8 (C.F. C.F._12 , alla restituzione della somma di Euro 48.903,64, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo, in favore della Parte_1 (P. IVA P.IVA_3 - CF P.IVA_2 .

In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari nonché di costituzione e funzionamento sia del Collegio arbitrale che con vittoria di spese e onorari del presente procedimento”;

per le parti resistenti:

“Voglia la Corte di Appello di Firenze:

in via principale: rigettare l’appello così come proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l’effetto confermare il Lodo Arbitrale deliberato il 05.10.2022 dal Collegio Arbitrale costituito dal Prof. Avv. Giuliano Scarselli (Presidente), Prof. Avv. Francesco Luiso (Arbitro), l’Avv. Leonardo Bonechi (Arbitro);

in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Lodo Arbitrale venga annullato e/o dichiarato nullo Voglia:

- nel merito respingere ogni domanda da chiunque proposta nei confronti degli esponenti in quanto ogni pretesa risulta prescritta ed infondata in fatto ed in diritto ed accogliere ogni eccezione ed eventuale domanda riconvenzionale che dai medesimi venisse proposta nel corso del giudizio arbitrale.

- nel merito, respingere, in ogni caso, ogni richiesta di condanna in via solidale tra le parti essendosi costituiti nel presente procedimento solamente alcune parti del contratto impugnato, non avendo controparte esteso l'arbitrato ad alcune parti contrattuali.

- In via istruttoria si chiede l'ammissione di prove per testi così come capitolati nella memoria autorizzata depositata agli atti, con i testimoni ivi indicati.

In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari nonché di costituzione e funzionamento sia del Collegio Arbitrale che con vittoria di spese e di compensi del presente procedimento."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudizio arbitrale

La procedura arbitrale era attivata dalla società **Parte_1** la quale esponeva:

- di aver sottoscritto in data 31/05/2007 contratto preliminare in forza del quale essa prometteva l'acquisto della quota del 36,36% della proprietà dei terreni ubicati in Comune di Montale, località Cà Giannini, (per le restanti quote era previsto analogo impegno della **Controparte_12** e della **CP_13** , risultando la relativa efficacia del contratto subordinata al verificarsi di specifiche condizioni correlate ad aspetti urbanistici, ai sensi dell'art. 8 del testo contrattuale;

- che, intervenuta la scadenza del contratto preliminare senza il positivo avveramento di alcune condizioni previste al citato art.8, solo una parte dei promittenti alienanti procedeva alla restituzione delle somme corrisposte, ai sensi dell'art. 9 del contratto preliminare (segnatamente i Sigg.ri **CP_14** , **CP_15** , **Controparte_16** , **Controparte_17** , **CP_18** e **Persona_1** , questa ultima in parte), ottenendo pertanto **Pt_1** la rispettiva quota del 36,36% versata in favore dei suddetti, per un totale importo di € 18.033,84;

- che le successive diffide ulteriormente inviate a mezzo raccomandata a.r. in data 26.03.2012 per il pagamento del dovuto restavano prive di effetti cosicché **Pt_1** [...] azionava la clausola arbitrale prevista contrattualmente, nominando come proprio arbitro l'Avv. Leonardo Bonechi.

Sulla scorta di quanto sopra parte attrice formulava le seguenti richieste:

"Voglia l'Ecc.mo Collegio Arbitrale:

In tesi: Accertata e dichiarata l'inefficacia del contratto preliminare intervenuto tra le parti in data 31 maggio 2007, per il mancato avveramento delle condizioni sospensive

contrattualmente previste, a far data dal 31 marzo 2009, e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra loro nelle persone dei Signori **Controparte_19** (CF **C.F._13**), residente in Via Mons. Alberto Gori 2, 51031 Agliana (PT); **CP_14** (CF **C.F._14**), residente a Montale, via G. Garibaldi n. 3; **CP_15** (CF **C.F._15**), residente a Montale, via F. Crispi n. 25; **Controparte_16** (CF **C.F._16**), residente a Montale, frazione Tobbiana, Via A. Vannucci n. 32; **Controparte_10** (CF **C.F._10**), residente a Pistoia (PT), via del Bollacchione n. 2/A; **Controparte_9** (CF **C.F._17**), residente a Agliana (PT), via Toscanini n. 10; **CP_17** [...] (CF **C.F._18**), residente ad Agliana (PT), via Calice n. 5; **Controparte_1** (CF **C.F._1**), residente a Montale, Via G. Garibaldi n. 24; **Controparte_2** (CF **C.F._2**), residente a Montale, via G. Garibaldi n. 24; **Controparte_3** (CF **CodiceFiscale_3**), residente a Montale, via G. Garibaldi n. 24; **CP_4** (CF **C.F._4**), residente a Montale, via G. Garibaldi n. 24; **Controparte_5** (CF **C.F._19**), residente a Montale, Via G. Garibaldi n. 24; **CP_6** [...] (CF **C.F._20**), residente a Montale, frazione Fognano, via del Sorbo n. 13; **Controparte_7** (CF **C.F._7**), residente a Pistoia, via Roccon Rosso n. 23/2; **Persona_1** (CF **C.F._21**), residente a Montale, via G. Garibaldi n. 21; **CP_18** (CF **C.F._22**), residente a Montale, Via G. Garibaldi n.21; **CP_8** (CF **C.F._8**), residente a Montale, Via G. Garibaldi n. 21, al pagamento di Euro 236.626,31 comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo, in favore della **Parte_1** (P. IVA I **P.IVA_1** – CF **P.IVA_2**).

In ipotesi: Nel caso non venga riconosciuta la solidarietà fra le parti venditrici, accertata e dichiarata l'inefficacia del contratto preliminare intervenuto tra le parti in data 31.05.2007, per il mancato avveramento delle condizioni sospensive contrattualmente previste, a far data dal 31.03.2009, condannare la parte convenuta, nella persona dei Signori **Controparte_19** (CF **C.F._13**) alla restituzione della somma di Euro 146.468,46, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; **Controparte_10** (CF **C.F._10**), alla restituzione della somma di Euro 1823,41, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; **Controparte_9** (CF

C.F._9) alla restituzione della somma di Euro 1823,41, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo;

Controparte_1 (CF C.F._1 alla restituzione della somma di Euro 5274,26, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; Controparte_2 (CF C.F._2), alla restituzione della

somma di Euro 3.516,18, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; Controparte_3 (CF CodiceFiscale_3) alla

restituzione della somma di Euro 3.516,18, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; CP_4 (CF

C.F._23), alla restituzione della somma di Euro 3.516,18, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; CP_5

[...] (CF C.F._5) alla restituzione della somma di Euro 7.041,21, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo;

Controparte_6 (CF C.F._24), alla restituzione della somma di Euro 7.041,21, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; Controparte_7 (CF C.F._7), alla restituzione della

somma di Euro 7.041,21, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; Persona_1 (CF C.F._25) alla restituzione

della somma di Euro 660,96, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo; CP_8 (C.F. C.F._26), alla

restituzione della somma di Euro 48.903,64, comprensiva di interessi alla data del 20.3.2012, oltre interessi successivi fino al saldo, in favore della Parte_1 (P.

IVA P.IVA_3 – CF P.IVA_2 .

In ulteriore ipotesi: condannare controparte alla restituzione delle somme percepite, producendosi altrimenti un ingiustificato arricchimento.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari nonché di costituzione e funzionamento del Collegio arbitrale.”

Replicavano le parti attivate che avevano proceduto alla nomina di un proprio arbitro, nella persona del Prof. Avv. Francesco Luiso, resistendo alle pretese avversarie ed eccependo:

- la invalidità della clausola arbitrale attivata ex adverso;
- l'improcedibilità dell'arbitrato, per quanto disposto dall'art. 816 quater c.p.c.;

- la prescrizione del diritto azionato ex adverso essendo decorso un decennio dalla sottoscrizione del contratto di compravendita;
- l'infondatezza delle pretese avversarie atteso che il contratto sottoscritto tra le parti in data 31.05.2007, e successivamente prorogato fino al 31.03.2009, si era risolto per l'inadempimento della società *Parte_1* la quale, nonostante la verifica di tutte le condizioni previste, rimaneva inadempiente all'obbligo di procedere all'acquisto del bene.

Il procedimento arbitrale svoltosi ai sensi degli art. 806 ss. c.p.c., espletati gli incombeni di rito, giungeva alla fase decisoria, con concessione di termine per il deposito delle memorie conclusionali.

Con il lodo arbitrale oggetto di impugnativa, il Collegio Arbitrale, disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'arbitrato non risultando la fattispecie riconducibile all'ipotesi di litisconsorzio necessario, respingeva la domanda attrice per intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato stante il tempo trascorso tra il 31 marzo 2009, momento a decorrere dal quale il diritto alla restituzione poteva essere esercitato, e la data di attivazione del procedimento arbitrale (11 novembre 2021); rilevava a riguardo che le diffide prodotte da *Pt_1* recanti data 26 marzo 2012, non risultavano ad essa riconducibili, bensì alla società *Controparte_12* non risultando pertanto idonee a produrre effetti interruttivi della prescrizione in favore della parte attrice; dichiarava la compensazione tra le parti delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.

2. Il giudizio di impugnazione del *Pt_3*

L.... La Società impugnava il Lodo per nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c., deducendo i seguenti motivi:

Nullità del lodo in relazione all'art. 829, comma 1 n. 9) c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio; nonché in relazione al n. 5) con riferimento all'art. 823, comma 1 n. 5) c.p.c. per mancanza del requisito della esposizione sommaria dei motivi.

Nullità del lodo in relazione all'art. 829, comma 1 n. 7) c.p.c. per aver il Collegio omissso di giudicare secondo equità.

L'impugnante rileva che con comunicazione alla segreteria dell'arbitrato, effettuata in data 4.10.2022, *Pt_1* aveva proceduto al deposito sub doc. 3) delle missive 26.3.2012 da essa inviate ai signori *CP_1* *CP_2* *CP_5* *CP_8* e *CP_10* con cui

veniva intimata ai predetti la restituzione delle caparre a suo tempo corrisposte in adempimento del contratto preliminare, senza che il **Pt_3** impugnato contenga alcuna menzione di tale produzione documentale, pure decisiva ai fini del giudizio, in quanto idonea ad escludere l'estinzione del diritto per prescrizione.

Tanto premesso, deduce la sussistenza dell'*error in iudicando* in cui sarebbe incorso il primo giudice ai fini della nullità prevista al n. 9) dell'art. 829, comma 1 c.p.c., attesa la violazione del diritto di difesa cui il principio del contraddittorio è funzionale, nonché della nullità prevista al n. 5) dello stesso articolo in relazione all'art. 823, comma 1 n. 5) c.p.c. per difetto di specifica motivazione su questione essenziale ai fini della decisione. Deduce, infine, la nullità del lodo per avere il Collegio arbitrale omissivo di giudicare secondo equità, ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 7 c.p.c., atteso che l'applicazione di tale canone interpretativo avrebbe dovuto condurre a una decisione volta a contemperare le risultanze istruttorie con la eventuale sussistenza della prescrizione eccepita dai convenuti.

Sulla scorta di tali argomenti chiede pertanto che, previa declaratoria della nullità del **Pt_3** venga accolta la *domanda concernente l'inadempimento contrattuale dei convenuti e la sussistenza dell'obbligo di restituire la caparra dai medesimi percepita, atteso che - come risultante documentalmente - controparte, nonostante le proroghe concordemente intervenute sulla prima scadenza contrattuale non realizzava, entro il termine essenziale e finale del 31.03.2009, le condizioni previste al punto 8 del contratto, con conseguente operatività della clausola di cui al punto 9) del testo contrattuale (cui peraltro una parte degli obbligati dava regolare applicazione provvedendo alla restituzione della caparra per le rispettive quote).*

2.2. Si sono costituiti i convenuti resistendo alle pretese avversarie, in assenza di alcun *error in procedendo* normativamente previsto, attenendo le critiche formulate *ex adverso* alla valutazione nel merito della controversia, fermo restando che la violazione delle norme di diritto assume rilevanza ai fini dell'impugnativa del lodo, nei ristretti limiti di cui all'art. 829 comma 3 c.p.c.; comunque hanno contestato le censure mosse *ex adverso* rilevando che la produzione documentale richiamata a sostegno dell'impugnazione risultava tardiva in quanto effettuata in data 04.10.2022 alle ore 17:01, ovvero poche ore prima che intervenisse la delibera del Lodo recante data 5.10.2022 (laddove il Collegio Arbitrale aveva concesso alle parti termine fino al 21.07.2022 per il deposito delle

memorie conclusionali senza che, in tempi successivi, controparte avesse formulato alcuna istanza di rimessione in termini).

Secondo la prospettazione difensiva dei resistenti, pertanto, tale documentazione non risultava formalmente acquisita, tanto escludendo la configurabilità di alcun errore in cui il Collegio arbitrale sarebbe incorso in relazione a tutti i profili denunciati *ex adverso*, anche in relazione al giudizio secondo equità (che non potrebbe comunque fondarsi su produzioni irrituali e tardive).

Nel merito, i resistenti hanno comunque contestato le pretese restitutorie avversarie in assenza di inadempimento contrattuale ad essi ascrivibile; hanno evidenziato a riguardo - quanto alla eccepita mancata verifica della condizione relativa all'approvazione del Regolamento Urbanistico da parte del **Parte_4** nel termine del 31.03.2009 (con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento della parte venditrice) - che detto Regolamento Urbanistico veniva approvato in data 21.04.2009 e che controparte era comunque consapevole dell'imminente intervento, seppure con ritardo, di tale delibera (integrante un'attività meramente formale rispetto al pregresso sviluppo della procedura essendo nota a tutte le parti contrattuali la assenza di osservazioni e/o motivi ostativi all'approvazione del Regolamento Urbanistico da parte del **Parte_4** [...] e che pertanto tutte le condizioni si sarebbero realizzate).

A fronte di ciò, hanno rilevato che controparte non aveva dato seguito agli impegni contrattuali assunti, rendendosi pertanto inadempiente alle obbligazioni su essa gravanti, nonostante i promittenti venditori si fossero dichiarati disponibili a dare corso al contratto preliminare di compravendita inter partes.

Sulla scorta di tali argomenti hanno pertanto concluso come in epigrafe.

2.5. All'udienza fissata per la trattazione del procedimento, la intestata Corte ha raccolto le conclusioni delle parti trascritte in epigrafe e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno a illustrare.

Preliminarmente si osserva che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica vincolata, proponibile soltanto per determinati *errores in*

procedendo specificamente previsti dall'art. 829, co. 1, c.p.c. nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dal comma 3, articolandosi allo scopo in due fasi, una necessaria e l'altra solo eventuale. La prima fase, rescindente, è finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e può concludersi con l'annullamento del medesimo: in questa fase, non è consentito alla Corte d'Appello di procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri. La seconda, rescissoria, solo eventuale, che fa seguito all'eventuale annullamento e in cui il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte (Cass. 8 ottobre 2010 n. 20880 e Cass. 16 aprile 2018 n. 9387).

Dunque, l'esame della Corte dovrà preliminarmente concentrarsi sulla sussistenza o meno degli invocati motivi di nullità del lodo e, solo in caso di positivo riscontro, si dovrà dar corso all'esame del merito della vicenda.

Le censure di nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio e per la omessa motivazione sull'avvenuto deposito della documentazione allegata a confutazione dell'eccezione di prescrizione coinvolgono la questione relativa all'ammissibilità delle relative produzioni documentali.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, pure richiamato dall'impugnante, *“Il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all'arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa”* (Cass, Sez. 1 -, *Ordinanza n. 18772 del 04/07/2023*).

Rileva peraltro la Corte che il principio della libertà delle forme posto a fondamento del giudizio arbitrale, sancito dall'art. 816 bis c.p.c., trova un limite assoluto nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa cosicché l'esercizio delle facoltà istruttorie delle parti deve svolgersi entro il perimetro allo scopo delineato dal Collegio Arbitrale, pur in assenza di un preordinato regime di preclusioni.

Ciò posto, nella fattispecie le produzioni documentali di cui si controverte erano effettuate ad esito della riserva di deliberazione e pertanto quando il Collegio Arbitrale aveva già dichiarato chiusa la fase istruttoria/di trattazione, riservandosi di emettere il lodo, con conseguente cristallizzazione del materiale probatorio acquisito.

Ne consegue che proprio la possibilità di introdurre nuovi documenti in questa fase, senza la possibilità di replica dell'altra parte, avrebbe costituito una palese violazione del diritto di difesa delle controparti; né risulta che l'odierna impugnante abbia proposto istanza di rimessione in termini al fine di consentire ritualmente la riapertura della fase istruttoria così da investire il Collegio Arbitrale della questione, da risolvere mediante adozione di formale ordinanza, con assegnazione alle controparti, ove ritenuta accoglibile la suddetta istanza, di un termine adeguato per poter prendere posizione e replicare.

Gli argomenti che precedono si riflettono anche sulla infondatezza dell'ulteriore motivo di nullità relativamente alla mancata decisione secondo equità, atteso che il giudizio sulla base di tale regola non avrebbe comunque potuto svolgersi attribuendo rilievo a documentazione irrualmente versata in atti.

Attesa l'infondatezza dei motivi dedotti da parte attrice, l'impugnazione deve essere respinta, con arresto del giudizio alla fase rescindente.

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, detratta la fase istruttoria che non si è tenuta, come da dispositivo.

- PER QUESTI MOTIVI -

La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *Parte_1* avente a oggetto il lodo arbitrale deliberato il 5.10.2022 dal Collegio arbitrale costituito dal Prof. Avv. Giuliano Scarselli (Presidente), Prof. Avv. Francesco Luiso (Arbitro), Avv. Leonardo Bonechi (Arbitro), così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione del lodo;
- 2) condanna *Parte_1* al pagamento nei confronti delle controparti delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 4.997,00, oltre R.F. 15% e, se dovute, CAP 4% e IVA 22%;
- 3) raddoppio del Contributo Unificato, ove dovuto, nei confronti della parte impugnante.

Firenze, 16 luglio 2026

IL Presidente Est.

(Dott.ssa Daniela Lococo)

NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai

sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.